



COMUNE DI CORIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Regolamento della Commissione consultiva
comunale per l'agricoltura**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2024

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura
- Art. 2 - Composizione della Commissione
- Art. 3 - Elezione dei componenti espressione del Consiglio comunale
- Art. 4 - Costituzione della Commissione
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione
- Art. 6 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 7 – Rinvio dinamico

Art. 1 - Istituzione della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura

1. La Commissione consultiva comunale per l'agricoltura, prevista dall'art. 3 bis della legge della Regione Piemonte n. 1 del 22.01.2019 introdotto dall'art. 7 della L.R. Piemonte n. 3 del 09.03.2023, svolge i compiti previsti dalla legge regionale n. 63 del 12.10.1978, e s.m.i., nonché dalle altre specifiche disposizioni di leggi in materia di agricoltura e foreste.
2. Essa può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini e delle associazioni di categoria per la soluzione dei problemi del settore.

Art. 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco ed è così composta: a) il Sindaco od un Assessore da lui delegato che la presiede; b) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale, di cui uno espressione della minoranza; c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali; d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.
2. Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello provinciale. In caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alle predette lettere c) e d) , ovvero nelle more della loro designazione, la Commissione può comunque validamente essere costituita e funzionare.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo successiva alla costituzione della Commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
4. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla Commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 3 - Elezione dei componenti espressione del Consiglio comunale

1. Per l'elezione dei componenti della Commissione ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
3. In caso di cessazione di taluno dei componenti di origine consiliare, anche per dimissioni dalla Commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione di un nuovo componente secondo quanto stabilito al comma 2.
4. In caso di cessazione di taluno dei componenti esterni all'ente, nelle more della loro nuova designazione, la Commissione può comunque validamente continuare a funzionare. I membri scaduti sono rieleggibili.
5. Si procede all'elezione dei componenti consiliari della Commissione nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella di insediamento del Consiglio neo-eletto. La Commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.
6. I componenti che non presenziano ai lavori della Commissione, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità.

Art. 4 - Costituzione della Commissione

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta l'anno a richiesta del presidente e comunque, in caso di necessità, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.
2. Nella prima seduta la Commissione provvede alla nomina del segretario, cui compete la redazione dei verbali di riunione. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa.
3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse eventuali esperti di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti e comunque in numero non inferiore a tre, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
4. Le votazioni avvengono con votazione palese.

Art. 5 - Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
2. Le riunioni della Commissione possono avvenire sia in presenza presso la sede municipale che in forma telematica. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente.
3. Le sedute in forma telematica si tengono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (per esempio personal computer, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Le sedute sono valide in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale ed è stabilita convenzionalmente presso la sede comunale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video. Il Presidente accerta la presenza dei componenti della Commissione mediante appello nominale all'inizio di seduta. Le sedute, dopo l'appello nominale da parte del Presidente, sono dichiarate valide dallo stesso. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Le sedute non sono soggette a registrazione. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al presidente la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Commissione che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione, e che consenta a tutti i componenti di intervenire alla discussione, di visualizzare documenti condivisi e di votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla segreteria del Comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

Art. 6 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni di legge emanate in materia.

Art. 7 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.